

La Consulta salva le norme del 2000 e del 2008 dalle obiezioni delle province autonome

La pubblica sicurezza ai sindaci

Sui provvedimenti d'urgenza nessuna invasione di campo

PAGINA A CURA
DI DEBORA ALBERICI

Province a statuto speciale, i provvedimenti urgenti di pubblica sicurezza restano in mano ai sindaci. Hanno infatti superato il vaglio dei giudici di Palazzo della Consulta le obiezioni mosse dalla Provincia autonoma di Trento e Bolzano ad alcune norme che attribuiscono ai sindaci poteri di sicurezza pubblica. In particolare con la sentenza n. 196 di ieri la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione sollevata in riferimento dell'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La preoccupazione espressa dalla provincia era quella che i poteri in materia di sicurezza attribuiti al proprio presidente potessero in qualche modo sovrapporsi con quelli conferiti dai provvedimenti legislativi sospettati di incostituzionalità al sindaco.

In vari passi della sentenza i giudici hanno precisato che non si corre questo rischio e che i provvedimenti d'urgenza sono da tenere separati rispetto alle normali decisioni sulla sicurezza.

Fra l'altro la Corte aveva già da tempo escluso che le Province autonome di Trento e Bolzano fossero titolari di competenze proprie in materia di ordine pubblico e sicurezza «interpretando l'art. 20 dello statuto regionale, anche sulla base di quanto stabilito nelle relative norme di attuazione nel senso che le attribuzioni ivi previste sono conferite ai Presidenti delle Giunte provinciali nella loro veste di ufficiali del Governo centrale». Ecco perché è stata respinta la pretesa della Provincia autonoma di Bolzano di farne scaturire la titolarità di un potere legislativo in materia. Lo stesso art. 3 del dpr n. 526 del 1987 «non ha mutato la natura dei poteri conferiti ai Presidenti delle Province, che restano speciali funzioni amministrative statali loro attribuite, senza che da ciò possa dedursi, con una sorta di parallelismo invertito fra funzioni amministrative e legislative, la

titolarità di un potere legislativo della Provincia in materia di sicurezza pubblica, tale da impedire il mutamento della legislazione statale in materia».

Ma non solo. Sul fronte delle norme che conferiscono al sindaco il potere di emettere provvedimenti per regolare gli orari di apertura dei negozi la Consulta ha sottolineato come una delle maggiori innovazioni introdotte dall'art. 6 del dl n. 92 del 2008 nella previgente legislazione vi è la possibilità riconosciuta ai Sindaci dall'attuale art. 54 del testo unico degli enti locali non solo di emanare ordinanze urgenti, ma anche di adottare provvedimenti di ordinaria amministrazione a tutela di esigenze di incolumità pubblica e sicurezza. È evidente che, ove tale ultimo potere dovesse essere riferito anche alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali questo verrebbe a sovrapporsi alle competenze provinciali.

La sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/documenti

L'imprenditore in dissesto può dribblare il fallimento

L'imprenditore in dissesto finanziario continuerà ad avere la possibilità di dimostrare di avere i requisiti richiesti dalla legge per non essere dichiarato fallito o sottoposto al concordato preventivo. La Consulta ha infatti sdoganato, con sentenza n. 198 di ieri, l'articolo 1, comma 2, della legge fallimentare, così come modificato dal dlgs 169/07. A sollevare la questione era stato il Tribunale fallimentare di Napoli, secondo cui, lasciare all'imprenditore la possibilità di sfuggire alla procedura concorsuale prestava il fianco ad abusi da parte del debitore. Ma i giudici non hanno condiviso questa tesi e hanno sottolineato, fra l'altro, che sarebbe difficile per un soggetto che non sia lo stesso debitore, fornire una prova adeguata della complessiva esposizione debitoria di questo. Ma non solo. Se la società fallendo non deposita gli ultimi bilanci di esercizio «rende, in sostanza, se non impossibile certamente assai arduo al creditore istante l'accertamento sia dell'attivo patrimoniale conseguito dal debitore nei tre anni precedenti al deposito della istanza di fallimento sia l'accertamento dei ricavi lordi realizzati dal medesimo nello stesso periodo». È, pertanto, chiaro che «ove non fossero modificati i requisiti richiesti al fine della assoggettabilità alla procedura fallimentare, l'eventuale ribaltamento dell'onere probatorio sul creditore istante o sul pubblico ministero renderebbe spesso impossibile per costoro ottenere l'accoglimento della istanza di fallimento da loro proposta». Le garanzie dagli abusi degli imprenditori in dissesto ci sono nella misura in cui la legge impone requisiti severi per sfuggire alla dichiarazione di fallimento, primo fra tutti le dimensioni dell'azienda.

Rilievi in uno studio di un'agenzia Ocse

Il calcio calamita del riciclaggio

DI GABRIELE FRONTONI

Conti economici irrazionali, ingaggi di giocatori alle stelle, bilanci poco chiari e salto di status sociale conseguito dagli investitori attraverso l'acquisto di società di calcio. Sono questi alcuni dei motivi che rendono oggi il mondo del pallone sempre più allettante per le organizzazioni criminali intente a riciclare il denaro sporco. Almeno secondo gli esperti della Financial Action Task Force (FATF), l'agenzia dell'Ocse specializzata nel contrasto al riciclaggio del denaro che hanno scandagliato il mondo del calcio per identificare i punti di debolezza associati al business del pallone. Ebbene, secondo l'Ocse, quello del calcio è un mercato facile da penetrare, caratterizzato da costanti frequentazioni di funzionari governativi con organi societari che si traducono in opportunità di collusione fra mondo onesto e mondo criminale. Non solo. Le complicate reti di azionisti, la mancanza di professionalità del management e la diversità delle strutture legali fanno il resto, con la mancanza di regole e controllo sui club di football che li rendono facili da acquisire. Ma arrivano dal fronte finanziario le maggiori preoccupazioni. Nonostante il boom del mercato calcistico degli ultimi anni, molte squadre stanno attraversando oggi una

pesante crisi finanziaria che li potrebbero indurre ad accettare fondi freschi da soggetti di dubbia provenienza. «Quando si presentano alla porta investitori carichi di denaro, esistono rischi molto evidenti che i club indebitati non facciano molte domande sulla provenienza del denaro», si legge nel rapporto dell'Ocse. Ma non sono solo i conti in rosso gli unici responsabili della propensione delle squadre ad accettare fondi neri. Basti guardare agli ingaggi dei giocatori che se da un lato possono sembrare irrazionali, dall'altro appaiono difficili da controllare e come tali favorevoli al riciclaggio internazionale. Tutto questo, senza dimenticare l'aspetto culturale. «Il calcio ha uno status a cui molte persone vorrebbero essere associate», si legge nel documento del Fatf-Gafi. «I criminali spesso cercano uno strumento di redenzione sociale al di fuori del loro mondo a prescindere dalla provenienza del denaro utilizzato per farlo. I club sono profondamente radicati nella società e rappresentano un modo allettante per entrare nell'establishment. Soprattutto se il denaro ha bisogno di essere riciclato», si legge nel rapporto.

Il rapporto
sul sito www.italiaoggi.it/documenti

In spiaggia sono vietati i massaggi a pagamento



I massaggi a pagamento sulle spiagge da oggi sono vietati. Il sottosegretario alla Salute Francesca Martini ha firmato una nuova ordinanza per prevenire effetti pericolosi che possono essere originati dalla pratica sulle spiagge, da parte di ambulanti, di prestazioni presunte estetiche o terapeutiche. In particolare l'ordinanza prevede il divieto di offrire a qualsiasi titolo tali prestazioni al fine di salvaguardare la salute dei cittadini derivante da prestazioni effettuate da soggetti che non sono in possesso di comprovata preparazione e competenza, nonché in luogo non idoneo allo scopo. Le misure adottate nell'ordinanza sottolineano in tale contesto l'assenza dei requisiti di legge sia per quanto concerne gli esecutori di massaggi abusivi a pagamento, che per quanto concerne l'inappropriatezza dei luoghi. Il dovere di dare applicazione e far rispettare l'ordinanza compete ai sindaci dei litorali italiani. Il sottosegretario osserva che «l'assenza di specifica igiene delle mani può essere veicolo di trasmissione di infezioni cutanee e l'utilizzo di oli, pomate ed altri prodotti di ignota provenienza potrebbero generare fenomeni di reazioni allergiche e fotosensibilizzazione della pelle esposta ai raggi solari».

CALABRIA Sistema Co, parte il nodo regionale

DI CARLA DE LELLIS

A partire dal prossimo 9 luglio sarà attivo anche il dominio autonomo della regione Calabria per l'invio delle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro (il sistema Co). Lo rende noto un comunicato del ministero del lavoro di ieri. La novità sarà anticipata da una temporanea inutilizzabilità del sistema informatico Co attualmente in uso. In particolare il sistema Co (il dominio transitorio a disposizione delle regioni che non hanno ancora attivato il proprio nodo telematico regionale, tra cui la Calabria) non sarà disponibile per gli utenti della regione Calabria nel periodo che va dalle ore 8.00 di lunedì 6 luglio fino alle ore 10.00 di giovedì 9 luglio. Saranno dunque sospesi gli accessi ed i soggetti interessati, pertanto, per l'invio delle comunicazioni di assunzione dovranno avvalersi della modalità cartacea utilizzando il modello Unificato Urg che andrà trasmesso al fax server del ministero del lavoro, che risponde al numero di telefono verde 848 800 131. A partire dalle ore 10.00 del 9 luglio, gli utenti della regione Calabria dovranno utilizzare il dominio regionale autonomo che sarà accessibile dall'indirizzo www.co.aziendacalabrialavoro.it.